



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2022
C(2022) 6084 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.8.2022

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.8.2022

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione del 24 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2021) 7246 della Commissione del 30 settembre 2021.
- (2) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013², la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
- (3) Al 31 dicembre 2021, la parte degli impegni di bilancio 2017 e 2018 del programma di sviluppo rurale che non era stata utilizzata a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ammontava, rispettivamente, a 10 409 965,78 EUR e 17 977 796,18 EUR.
- (4) A norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le autorità italiane competenti hanno presentato a tempo debito le informazioni relative all'eccezione al disimpegno automatico di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (5) I servizi della Commissione hanno valutato le informazioni fornite dalle autorità italiane competenti e, il 31 maggio 2022, hanno informato le stesse autorità che non era possibile accettare alcuna eccezione per l'impegno di bilancio 2017, mentre un'eccezione è stata accettata a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per un importo di 12 663 125,44 EUR per l'impegno di bilancio 2018.
- (6) A norma dell'articolo 38, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve procedere al disimpegno automatico dell'importo di 10 409 965,78 EUR dall'impegno di bilancio 2017 e di 5 314 670,74 EUR dall'impegno di bilancio 2018. Di conseguenza, la partecipazione del FEASR al programma di sviluppo rurale della Puglia dovrebbe essere ridotta degli stessi importi.
- (7) Il 29 giugno 2022 l'Italia ha pertanto presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale modifica comprende un piano finanziario riveduto a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ridotto degli importi di cui al considerando 6. Il 26 luglio 2022 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (8) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (9) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione⁴ e dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (10) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (11) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (12) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma di tale articolo non si applichi nel caso in cui sia necessaria una modifica a seguito di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure. La presente richiesta di modifica riguarda tale variazione del contributo del FEASR.

³ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

- (13) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia, Italia, presentata alla Commissione in versione definitiva il 26 luglio 2022.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 è così modificata:

- (1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo massimo del FEASR è fissato a 1 328 099 465,34 EUR. La ripartizione annua del contributo totale dell'Unione, gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i tassi di partecipazione per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato.";

- (2) le parti I e II dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 29 giugno 2022.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19.8.2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

